

La prescrizione nei rapporti bancari

Associazione Studi Bancari

Webinar 12 maggio 2023

Paolo Stella Monfredini

L'eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati (*rectius* sulla nullità delle clausole a essi sottese), bensì esclusivamente di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi.

L'articolo 1422 c.c. stabilisce infatti che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

L'eccezione di prescrizione

Nel caso in cui il cliente della banca agisca attraverso l'azione di nullità con rettifica del saldo del conto corrente (accertamento negativo), l'individuazione di fatti qualificabili quali «pagamenti» del cliente alla banca in corso di rapporto assume rilevanza autonoma come materia di eccezione quando la banca eccepisca la prescrizione del connesso diritto restitutorio del correntista: in tal caso l'eccezione di prescrizione opera come limite all'azione di nullità (art. 1422 c.c.), ossia impedisce che nella rideterminazione del dare – avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista (Trib. Torino, 12/11/2014, est. Astuni; Trib. Verona, 27/10/2015, est. Tommasi di Vignano, Tribunale di Torino, 19 giugno 2019, n. 3061; Tribunale di Padova 26 ottobre 2022.)

L'eccezione di prescrizione in mancanza di domanda di ripetizione dell'indebitato

La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 c.c. con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (Cass. Civile sez. III 15/7/2011 n. 15669; Cass. Civ. 18/1/2011 n. 1084).

Premessa la distinzione tra l'azione di nullità del correntista, che è azione di accertamento negativo imprescrittibile, e l'azione di ripetizione dell'indebitato, che è azione di condanna soggetta a prescrizione decennale, deve ritenersi che anche la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito (intimamente connessa a quella di rettifica del saldo) interrompa la prescrizione della eventuale domanda restitutoria della prestazione eseguita dal debitore in esecuzione del negozio nullo, essendo quest'ultima una domanda strettamente consequenziale a quella di accertamento della nullità (Trib. Verona 27/10/2015).

L'eccezione di prescrizione nel caso di azione del correntista di accertamento negativo del credito vantato dalla banca

L'azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'articolo 2946 c.c. (e ciò anche nell'ipotesi in cui la domanda di ripetizione abbia ad oggetto interessi)

Non è infatti applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) che fa riferimento a prestazioni di pagamento e in particolare «agli interessi e in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi».

Il diritto di ripetizione del correntista trova infatti la propria ragione giustificativa nella circostanza che gli importi richiesti siano indebiti, mentre il diritto di credito derivante da un'obbligazione di pagamento scaturisce da importi «dovuti» (Trib. Brescia 18/1/2010; Trib. Bari 24/4/2014).

La prescrizione quinquennale è inoltre esclusa dalla stessa natura del contratto di conto corrente, quale contratto di durata (Cass. 29/1/1999 n. 802; Cass. 09/10/2012 n. 17197)

Il termine di prescrizione applicabile

L'articolo 2935 c.c. prevede che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Il consolidato orientamento della Corte di legittimità ritiene che la disposizione dell'art. 2935 c.c., rapportata all'azione di ripetizione di indebitto, fa coincidere il decorso del termine prescrizione con il giorno in cui è stato effettuato il pagamento che si assume indebitto (Cass. 12/5/2014).

Si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali relativi all'individuazione del *dies a quo* nei rapporti bancari di conto corrente. Tale contrasto è stato superato dalla sentenza n. 24418 del 2/12/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno fissato le linee guida in tema di prescrizione che rappresentano tuttora il punto di riferimento per gli interpreti.

La decorrenza del termine di prescrizione nel conto corrente

La Corte ha chiarito che il tema della prescrizione nel rapporto bancario di conto corrente, non deve essere condotto attraverso la qualificazione del rapporto (inteso come rapporto unitario, di durata, ecc.), ma viceversa attraverso l'indagine concreta del momento in cui si può affermare che abbia avuto luogo un pagamento.

Non si può pertanto ipotizzare il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.

La conclusione non muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebitato per effetto dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato: mentre infatti la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto non si prescrive, non così il termine alla restituzione di una prestazione eseguita che, come già affermato da Cass. 13/4/2005 n. 7651 inizia a decorrere dal pagamento stesso (e non invece dalla data della decisione che ha accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento).

La sentenza delle
Sezioni Unite della
Cassazione
2/12/2010 n.
24418

La Corte ha quindi escluso che la rimessa in sé debba essere a priori qualificata come pagamento, costituendo normalmente un'attività volta a ripristinare una disponibilità.

La Corte al contempo ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (cosiddetto «scoperto»), e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.

Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto «scoperto», il cui passivo abbia cioè superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.

La sentenza delle
Sezioni Unite della
Cassazione
2/12/2010 n.
24418



La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non è nuova nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne aveva fatto ampio utilizzo in tema di revocatoria fallimentare (per tutte Cass. 6/11/2007 n. 23107).

I principi affermati dalla sentenza della Cassazione sezioni unite, 2/10/2010 n.24418, hanno portata generale e trovano applicazione non solo in tema di anatocismo bancario ma anche rispetto ad altri oneri suscettibili di ripetizione da parte del correntista quali la Commissione di massimo scoperto (Cass.26/2/2014 n. 4518)

Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie

Il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente.

Il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, decorre dalla data di annotazione in conto.

Prescrizione:
dies a quo

Tesi A) L'eccezione di prescrizione riferita dalla banca a tutte le rimesse sul conto corrente, assumendo l'avvenuto pagamento – inteso come spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens – quale fatto fondante l'eccezione di prescrizione, è generica e come tale inammissibile. Essa si fonda sulla presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, «tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto», pertanto, «una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici» (Cass., 26.2.2014, n. 4518). Pertanto, «a fronte di una formulazione generica dell'eccezione riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori» (Cass., 7.9.2017, n. 20933). A fronte di un conto corrente affidato la banca è onerata «di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione – e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, – non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento» (Cass., 24.5.2018, n. 12977).

Prescrizione: l'onere della prova / 1

Due orientamenti contrapposti

Tesi B) Il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione è rappresentato dalla sola inerzia del titolare «senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte» (Cass. SS.UU. 25.7.2002 n. 10955) – pertanto, non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto, da introdursi in giudizio sulla base dei rispettivi oneri probatori a carico delle parti: dunque, gli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione costituiscono una quaestio iuris e sono nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione, con l'ausilio del consulente tecnico (Cass. 27.6.2017 n. 15954; Cass. 26.7.2017, n. 18581; Cass. 22.2.2018, n. 4372; Cass. 10.7.2018, n. 18144; Cass. 30.10.2018 nn. 27704 – 27705).

Prescrizione: l'onere della prova / 2

Due orientamenti contrapposti

Cassazione SS.UU. 13.6.2019 n. 15895 L'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è rappresentato «dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge». Alla parte onerata di sollevare l'eccezione è «fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice». Pertanto, se l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, richiedere «ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione» che «tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie)» comporta una «nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere»

Prescrizione: l'onere della prova / 3

Cassazione SS.UU. 13.6.2019 n.
15895

Cass 2.5.2019, n. 11543; Cass. 13.12.2019, n. 33009; Cass. 8.7.2021, n. 19566; Cass. 13.9.2021, n. 24641: Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle i) ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole; ii) si deve far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto. Il diritto spettante al cliente, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; «il principio di vicinanza della prova non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova(documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari)» che non può diventare uno strumento interpretativo di inammissibile valorizzazione nel processo «della diversità di forza economica dei contendenti»

Prescrizione: onere della prova / 4

E' onere del correntista che agisce per la ripetizione degli illegittimi addebiti operati dalla Banca provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa debendi.

E della prova dell'esistenza o meno dell'apertura di credito?

Le più recenti pronunce della Suprema Corte e delle Corti di merito hanno posto l'onere della prova in capo al cliente e non alla banca (Cass. 28.2.2020 n. 5610, Cass. 11.3.2020, n. 7013, Cass. 18.01.2022, n. 1388, Cass. 5.07.2022, n. 21225, Corte d'Appello di Torino, 15 febbraio 2021 n. 184, Corte d'Appello di Venezia, 13 settembre 2022, n. 1922, Corte d'Appello di Torino, 19 luglio 2022, n. 824, Corte d'Appello di Milano, 29 luglio 2022, n. 2672

Prescrizione:
onere della
prova / 5

La Corte d'Appello di Milano, 13.12.2019, n. 4998 rispetto alla «mancata produzione degli estratti conto analitici e onere della prova delle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione» conclude «sebbene la parte, secondo recente pronuncia della Cassazione, non abbia l'onere di allegare in modo specifico le rimesse solutorie, essendo sufficiente l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, purtuttavia è gravata dall'onere di provare l'esistenza delle rimesse solutorie (Sezioni Unite n. 15895/2019). L'onere probatorio va infatti tenuto distinto da quello di allegazione e grava sul soggetto che eccepisca la prescrizione, quale fatto estintivo del diritto azionato»

Il Tribunale di Torino, Dott. Astuni, 13.06.2019, n. 3061, ritiene sufficienti gli scalari in presenza di una domanda di accertamento negativo del saldo debitore con conto corrente in essere, non essendo il correntista onerato di provare l'esistenza della rimessa solutoria mediante estratti conto integrali («irrilevanza, come causa petendi dell'azione, dell'esistenza e prova di rimesse solutorie») dunque l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata in difetto dell'estratto conto integrale («l'eccezione di prescrizione è infondata per tabulas perché mancano i movimenti»).

Prescrizione: onere della prova / 6

Ma cosa accade in caso di mancata produzione degli estratti conto ?

La scelta del saldo di riferimento

Rimesse solutorie: risvolti pratici

La scelta del saldo di riferimento assume grande rilevanza.

Saldo contabile, saldo valuta o saldo disponibile ?

Saldo banca o saldo depurato dalle annotazioni che si assumono illegittime ?

La determinazione del saldo disponibile:

- a. per quanto concerne le registrazioni a debito del correntista, va fatto riferimento alla data contabile poiché si ritiene che da tale data la banca conosca e dia corso all'operazione
- b. i versamenti in contanti, e le operazioni ad essi assimilate come gli accrediti a mezzo giroconti e bonifici, si rendono disponibili nel momento della registrazione sicché appare corretto riferirsi alla data contabile; lo stesso dicasi per gli accrediti degli assegni circolari emessi dalla stessa banca e gli assegni bancari emessi dalla stessa succursale della stessa banca; i versamenti a mezzo titoli, effettuati per mezzo di assegni diversi dai circolari emessi dalla stessa banca e dagli assegni bancari emessi dalla stessa succursale della stessa banca, le operazioni con l'estero o anticipazioni salvo buon fine, si rendono normalmente disponibili solo al momento dell'avvenuto incasso, almeno presunto, da parte della banca, e per questo risulta corretto riferirsi alla data della valuta dell'operazione, rimanendo tuttavia possibile – su iniziativa dell'Istituto di Credito – dimostrare l'eventuale anteriorità dell'incasso rispetto alla data valuta.
- c. per le operazioni compiute lo stesso giorno, si antepongono gli accrediti agli addebiti aventi pari data disponibile.

Saldo contabile, saldo valuta o saldo disponibile ?

Si applicano i principi fissati dalla Cassazione in materia di revocatoria fallimentare

Addebiti

Prelievo contanti	Contabile
Emissione assegno circolare	Contabile
Disposizione di pagamento	Contabile
Bonifico e giroconto	Contabile
Spese bancarie, interessi, competenze	Contabile
Assegno tratto sul conto	Contabile
Insoluto	Contabile
Richiamo e ritiro assegno e effetto	Contabile

Accrediti

Versamento in contanti	Contabile
Interessi attivi	Contabile
Giroconto e bonifico	Contabile
Assegni bancari altra succursale stessa banca	Valuta
Assegni bancari e circolari altre banche	Valuta
Assegni circolari stessa banca	Contabile
Assegni bancari stessa succursale stessa banca	Contabile
Accredito effetti sbf	Valuta
Accredito anticipi	Valuta

Saldo disponibile

Schema riepilogativo

La dottrina si divide tra chi ritiene che l'individuazione dei pagamenti suscettibili di ripetizione debba essere effettuata sul «saldo depurato» (Cusani, Marcelli) e chi sostiene che l'unico riferimento sia il saldo riportato in estratto conto (Quintarelli, Tavormina, Capra). Per questi ultimi riscrivere il conto significa creare una realtà apparente e artificiale (così come avrebbe dovuto essere, ma) che non è mai realmente esistita, incorrendo in una evidente elusione della funzione dell'istituto della prescrizione.

In giurisprudenza aderisce al primo orientamento (saldo depurato) il Tribunale di Verona 28-29/12/2010 mentre il Tribunale di Treviso 27/7/2015 avalla l'utilizzo del saldo banca.

Secondo Cassazione i versamenti all'interno del fido non si prescrivono perchè non solutori, pertanto fino al momento in cui non si verifica una scopertura non vi può essere pagamento, ma **se il versamento su conto scoperto non dovesse "trovare" sul conto la somma addebitata** a titolo di interesse o altra competenza perchè preventivamente eliminata, come se ne potrebbe accertare la natura indebita e stabilire se per tale versamento è intervenuta la prescrizione ?

Saldo banca o saldo depurato ?

Prima la cura o prima la diagnosi della malattia ?

In altre parole se le competenze illegittime venissero non solo in astratto indicate ma anche preventivamente in concreto eliminate con l'operazione di ricostruzione del rapporto bancario, verrebbe meno quella che nella sentenza 24418/2010 SU Cassazione è individuata come l'essenziale preconditione per l'azione di ripetizione: il pagamento non dovuto

Saldo banca o
saldo depurato ?
/ 2

Più recentemente la Cassazione n. 9141 del 18 maggio 2020, è intervenuta apportando un sostanziale chiarimento su tale aspetto precisando che:

- *È evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.*
- Sono seguite altre pronunce della Cassazione (ultima delle quali 16/3/2023 n. 7721) che hanno confermato **la necessità di utilizzare il saldo rettificato da tutti gli addebiti illegittimi**

Saldo banca o saldo depurato? /3

L'interpretazione della Cassazione ad oggi è univoca nel ritenere necessario utilizzare il saldo depurato

I versamenti aventi carattere solutorio (che consistono in quella parte della rimessa eccedente il fido o relativa ad un conto scoperto) devono essere imputati a pagamento delle competenze annotate, a partire dalle più remote, secondo quanto previsto dall'articolo 1194 c.c. (F. e G. Dell'Anna Misurale – Il Caso.it 7/4/2011)

Secondo Marcelli la rimessa solutoria, collegandosi a una rimessa che riporta il saldo del conto corrente entro fido, «annullerebbe» solo gli interessi extra fido maturati precedentemente (e non anche gli interessi maturati intrafido); ciò sul presupposto che, per l'applicazione dell'art. 1194 c.c., il capitale e i relativi interessi devono essere liquidi ed esigibili (Il Caso.it, 9/3/2011)

L'imputazione delle rimesse solutorie

Nel c/c bancario, a differenza del c/c ordinario (1823 c.c.) nel quale si ha una compensazione in senso tecnico solo alla chiusura del conto, la compensazione ha luogo gradualmente, corrispondendo così a una mera operazione contabile. Nel c/c bancario manca inoltre il differimento nella esigibilità del credito del correntista; da qui la diversa efficacia giuridica delle annotazioni in conto: nel c/c bancario ogni operazione di accredito vale a modificare immediatamente e autonomamente l'ammontare del saldo disponibile.

L'imputazione
delle rimesse
solutorie / 2

L'imputazione delle rimesse solutorie / 3

La tesi sostenuta da Marcelli pare essere confermata dal passaggio della sentenza della Cassazione n. 9141 del 18/5/2020 in cui si precisa che *del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo.*

Ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, è necessario tenere distinte l'apertura di credito (fido di cassa) dai fidi di altra natura.

Solo con il fido di cassa si viene a creare un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o risoluzione del contratto

Non si può invece parlare di ripristino della provvista per quelle diverse forme di affidamento, per i quali il credito inizialmente erogato diviene liquido ed esigibile alla scadenza del documento, senza che si crei una disponibilità ripristinabile e riutilizzabile

Il castelletto di sconto / 1

Un'ipotesi particolare

Il castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà (Cass. 14/7/2010 n. 16561). Il credito inizialmente erogato si autoliquida alla scadenza dell'effetto sottostante.

Le operazioni di anticipazione non concorrono pertanto a determinare un fido rilevante ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie (Trib. Torino 12/11/2014).

Il castelletto di sconto / 2

Un'ipotesi particolare

Ne consegue che la misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della quantificazione delle rimesse solutorie/ripristinatorie. E ciò anche nel caso, frequente, in cui tra le due linee di credito (fido cassa e castelletto di sconto) esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l'apertura di credito (Trib. Bari 3/11/2009 n. 3257)

Il castelletto di sconto / 3

Un'ipotesi particolare

L'azione promossa dal fideiussore

Decorrenza della prescrizione

- A. L'obbligazione di garanzia del fideiussore diviene esigibile solo nel momento in cui la banca richiede al correntista il pagamento del saldo debitorio finale
- B. Per il Tribunale di Novare (9/2/2006) ne discende che la prescrizione decorre dalla richiesta di escussione della garanzia
- C. Per la Corte di Cassazione (23/3/2004), allo stesso modo, il diritto della banca di avvalersi della fideiussione prestata per l'apertura di credito in c/c, decorre dalla data in cui il debito è divenuto esigibile.

Il Mutuo / 1

Decorrenza della prescrizione

- A. Per la Cassazione (3/2/1994 n. 1110, 26/2/1985 n. 1655) *la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori*. Con la conseguenza che il *dies a quo* della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (in senso contrario Bianca).
- B. Per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso (Cass. 30/8/2011 n. 17798, Cass. 10/9/2010 n. 19291).

Il Mutuo /2

Termine della prescrizione

- A. In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale (Cass. 3/2/1994 n. 1110, Cass. 8/8/2013 n. 18951).
- B. Al contratto di mutuo, al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946.